



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>VERNIERO</u> | <u>LUIGI</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DI BENEDETTO</u> | <u>MICHELE</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CARUSO</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7666/13
depositato il 20/09/2013

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRLQ00006/2013 ASSENTE
2003

SANZIONI

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO DR. STEFANO

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 7666/13

UDIENZA DEL

30/01/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

1424

PRONUNCIATA IL:

30.01.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16.02.15

Il Segretario

L. Favuzza

Oggetto della domanda.

Ricorso "con istanza ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92" avverso lo "Atto di irrogazione di sanzioni ex d. L. 167/90 sul monitoraggio fiscale anno 2003" emesso dalla Direzione Provinciale 1 di Milano dell'Agenzia delle Entrate.

Svolgimento del processo.

A seguito della proposizione del ricorso -incardinato al n.7666/13 R.G.R. di questa Commissione veniva fissata, dandone comunicazioni alle parti, la odierna trattazione che, giusta istanza in tal senso svolta nel ricorso introduttivo del giudizio, ha avuto luogo in pubblica udienza alla quale hanno partecipato i rappresentanti/delegati di entrambe le Parti costituite in giudizio.

Dopo la relazione del Giudice a ciò designato che informava la Commissione del contenuto de: -Il ricorso, e degli allegati, oltre alla copia dell'atto impugnato, allo stesso; e - le Controdeduzioni, con "nota spese" (ric. n. S-30228/13 del 15711/2013), della Direzione Provinciale 1 di Milano dell'Agenzia delle Entrate che nelle stesse ha conclusivamente svolto la domanda: "il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio maggiorate di diritto ...", si passava alla discussione ed alla susseguente decisione.

Motivi della decisione.

La domanda svolta nel e con il ricorso introduttivo del presente giudizio appare fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.

Trattasi di impugnazione del provvedimento di "Irrogazione Sanzioni (per aver) violato, per l'anno d'imposta 2003, le disposizioni in materia di *monitoraggio fiscale*, ai sensi del D. L. n. 167/1990.". emesso dalla Direzione Provinciale 1 di Milano - Ufficio Controlli - dell'Agenzia delle Entrate, notificato alla parte l' 8.4.2013.

La Commissione rileva che:

-la difesa della ricorrente, quali "Motivi IN DIRITTO" a conforto della "domanda" articolatamente svolta nel ricorso introduttivo del giudizio, deduce: -"1. Nullità dell'atto per sopravvenuta decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia degli anni accertati per violazione e falsa

applicazione dell'art. 12 D. L. 78/2009.", argomentando "In via di legittimità, l'art. 12 D.L. 78/2009 è entrato in vigore il 1 luglio 2009 ed è applicabile solo a partire dal periodo d'imposta 2009. Un'applicazione *retroattiva* dello stesso violerebbe l'art. 3 D. Lgs. 212/2000 che non prevede la possibilità di applicare retroattivamente una norma tributaria.", e, "segnala(ndo) ... l'illegittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento ex art. 12 (del D. L. n. 78/09), stante l'inapplicabilità (dello stesso) ai periodi d'imposta per i quali il termine di accertamento sia già interamente decorso.", e/o " ... poiché il quadro RW è facente parte integrante del Modello Unico relativo all'anno d'imposta 2003 e quindi *anche* applicando il raddoppio dei termini ex art. 12 D. L. 78/2009, l'atto andava notificato entro il 31.12.2011. Pertanto l'atto è nullo per tardività della notifica.": -"2. Nullità dell'atto in quanto la parte ha aderito allo Scudo Fiscale-ter.", sviluppando, con puntuale richiamo alla "C. M. 43/E del 10.10.2009", la considerazione "che, avendo scudato per intero le somme presenti sul conto al 31.12.2008, l'attività di accertamento per le annualità precedenti al 2008 è preclusa."; -"3. Nullità dell'atto per violazione della Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio.", in quanto "Le attività finanziarie del(la) ricorrente, *persona fisica residente in Italia*, erano assoggettate alla EURORITENUTA (ritenuta a titolo di imposta, progressiva negli anni, sui redditi derivanti dai capitali detenuti in Svizzera in cambio del mantenimento dell'anonimato fiscale) in applicazione degli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea derivanti dalla Direttiva Europea n. 48/Ce del 3.6.2003."; -"4. Nullità parziale dell'atto in quanto le sanzioni vanno al massimo calcolate sul 50% degli importi risultanti al 31 dicembre di ogni anno.", facendo richiamo alle "Istruzioni Ministeriali di Unico 2004 (ove) si legge che *Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve dichiarare la propria quota parte di competenza.*"; -"5. Esistenza delle condizioni per la disapplicazione delle sanzioni.", facendo pertinente richiamo al " ... doveroso applicare l'art. 6 D. Lgs. 472/97 ..."; -"6. **In subordine,** esistenza delle condizioni per l'applicazione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo. Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 546/97,".

- la Direzione Provinciale 1 di Milano dell'Agenzia delle Entrate, nelle Controdeduzioni a contraddire quanto sostenuto da parte ricorrente e confortare la legittimità del proprio comportamento operativo, svolge "MOTIVI che si passano in rassegna. FATTO E PRESUPPOSTI NORMATIVI" argomentando "Ai fini dell'accertamento basato sulla presunzione ... l'art. 1, comma 3, del D. L. n. 194/2009 ... ha previsto, per l'azione di accertamento e per l'emissione degli atti di irrogazione e contestazione delle sanzioni relative alle violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale, il raddoppio dei termini di decadenza con riferimento alle annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore, e quindi l'attività di controllo è estensibile *a ritroso* fino all'anno 2003, ciò ... anche ai fini della contestazione della omessa compilazione del Quadro RW, posto che il c. d. scudo-ter sui capitali all'estero, effettuato con riferimento *alle consistenze* al 31 dicembre 2008 non vale a sanare le omissioni dichiarative precedenti,"; e "IN DIRITTO E NEL MERITO": -"Sulla questione dell'applicazione della citata normativa -l'art. 12 D.L. 78/2009- agli anni pregressi", argomentando che "... la disposizione in questione ha chiaramente natura di **norma procedimentale** e, pertanto, ... essere applicata anche ai periodi d'imposta antecedenti alla sua entrata in vigore."; -"Pretesa nullità dell'atto perché il contribuente ha aderito allo *scudo fiscale-ter*", precisando che "ciò di cui è causa è la mancata indicazione nel Quadro RW di disponibilità all'estero (anni 2003,...) esistenti."; -"Sulla pretesa nullità dell'*avviso di accertamento* per violazione della Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio.", dichiarando che "La Direttiva Europea richiamata ed il D. Lgs 84/2005 -*che l'ha recepita nella Normativa Italiana*- non prevedono in alcun modo l'esenzione della compilazione del Quadro RW ... per chi abbia capitali in Svizzera."; -"Sulla pretesa di parziale nullità dell'atto di contestazione per essere il conto cointestato con il coniuge.", ribadendo "sul punto l'ufficio ha ampiamente argomentato -con richiamo alla C.M. n. 45/E/2010- nell'atto di contestazione.", e specificando "La legge si riferisce alla *disponibilità* di somme all'estero. Il titolare a firma disgiunta ha la giuridica disponibilità."; - "Sulla pretesa esistenza delle condizioni per disapplicare la sanzioni (nonché in subordine di

applicazione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo).”, facendo riferimento “ ... è principio consolidato in tema di *ignorantia legis non excusat*, sin dai tempi della celebre sentenza della Corte Costituzionale del 1988, che a scusare è la oggettiva non conoscibilità della norma *sanzionatrice*, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta.”.

Questo Collegio giudicante, considerate e valutate le risultanze in atti del giudizio da cui risulta – sostanzialmente non contestato dall’Ufficio contraddittore- che la odierna ricorrente “ha presentato Dichiarazione Riservata delle Attività Emerse ex art. 13 bis D. L. n. 78/2009 (Scudo Fiscale-ter) rimpatriando il 50% di sua pertinenza della somma presente ... , l’altro 50% (*e così la totalità*) è stato scudato dal marito.”, ritiene che la contribuente/ricorrente ha operato in effettiva osservanza di quanto positivamente ed articolatamente disposto dal Legislatore, e considerata, con il conforto di anche recente e sul “punto” specifica ed autorevole Giurisprudenza della CTP di Milano e della CTR della Lombardia, la non applicabilità retroattiva, in quanto norma “di portata sostanziale”, dell’art. 12, c. 2 e 2bis, del D. L. n. 78/2009 al caso di specie oggetto del giudizio, in accoglimento della domanda proposta dalla Sig. _____, dichiara nullo ed illegittimo, con ogni conseguente giuridico effetto, il provvedimento di irrogazione di sanzioni per l’anno d’imposta 2003 impugnato.

Considerate le caratteristiche e la complessità della materia trattata si dispone la compensazione delle spese processuali.

La decisione assorbe e supera le domande ed eccezioni svolte nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 30 gennaio 2015.

Il Relatore



Il Presidente.

